



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.20661/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per sostenere e promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” - Reg. Gen. n. 84 -

Ad iniziativa dei Consiglieri Fortunato, Salvatore, Marino, Grimaldi e Zecchino.
Depositata il 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
III Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **- 5 O T T 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per sostenere e promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”

Ad iniziativa dei Consiglieri Fortunato, Salvatore, Marino, Grimaldi e Zecchino

(Registro Generale numero 84)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La proposta di Legge Regionale "Norme per sostenere e promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero" ha come obiettivo prioritario quello di stimolare da parte del cittadino campano il consumo di prodotti agricoli a chilometri zero. Questi sono rappresentati da tutti i prodotti di qualità, stagionali, tradizionali e i cosiddetti prodotti che hanno una comprovata sostenibilità ambientale, in termini di ridotto apporto di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. Per questa nuova categoria di prodotti viene specificata la fonte normativa cui fare riferimento per il calcolo delle emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo e che, in attuazione di tale metodologia, la Giunta regionale dovrà definire le soglie di riferimento della produzione di GHG.

L'incremento del consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero rappresenta un obiettivo da perseguire nell'ottica di sostenere il reddito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale. A tale scopo si ritiene che anche la Regione Campania debba contribuire alla realizzazione di tale obiettivo mediante la previsione dell'obbligo imposto ai soggetti gestori di servizi di ristorazione collettiva pubblica di utilizzare, nella preparazione dei pasti, prevalentemente prodotti agricoli regionali. Per incentivare la condivisione della finalità posta alla base di tale scelta, si prevede che costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva pubblica l'utilizzo di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla metà dei prodotti agricoli, ancorché trasformati, complessivamente utilizzati nel corso dell'anno. La tutela dell'interesse dei consumatori ad una informazione chiara e trasparente in ordine all'origine ed alla provenienza dei prodotti impiegati nella preparazione dei pasti somministrati in sede di ristorazione collettiva pubblica sta alla base dell'ulteriore proposta di far risultare espressamente l'impiego di prodotti extraregionali che



Consiglio Regionale della Campania

vanno ad aggiungersi a quelli di origine regionale obbligatoriamente utilizzati in base alla presente legge. La "legge di orientamento per il settore agricolo" (D. Lgs. n. 228 del 2001) ha inteso agevolare il rapporto diretto tra imprenditori agricoli e consumatori attraverso la semplificazione della disciplina amministrativa dell'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli. La ratio alla base della nuova regolamentazione della vendita diretta è ravvisabile nella necessità di consentire un più facile sbocco sul mercato dei prodotti agricoli venduti direttamente dai produttori, così da scongiurare i fenomeni speculativi che spesso caratterizzano il passaggio lungo la filiera agroalimentare dei prodotti agricoli dal campo fino alla tavola dei consumatori. E' sentita come necessaria, in tale ottica, la previsione di norme regionali che riservino un adeguato numero di posteggi su aree pubbliche agli imprenditori agricoli che intendano effettuare la vendita diretta. Peraltro, nell'ambito dei Comuni più popolosi, la finalità di sostenere il reddito delle imprese agricole viene perseguita proponendo l'introduzione di un meccanismo preferenziale nell'attribuzione di posteggi di vendita a favore degli imprenditori agricoli che applichino prezzi più bassi in una determinata misura rispetto alla media dei prezzi dei prodotti agricoli della stessa tipologia rilevati nel territorio del Comune ove viene effettuata la vendita. Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli a chilometro zero si propone, altresì, l'introduzione dell'obbligo per i Comuni di riservare aree nell'ambito del proprio territorio su cui gli imprenditori agricoli possano realizzare farmer's market, all'interno dei quali l'acquisto dei prodotti agricoli regionali è accompagnato da un'adeguata informazione sulla loro origine territoriale e sulle loro peculiarità. Affinché la Regione Campania si faccia carico dell'impegno a sostenere la diffusione ed il consumo di prodotti a chilometro zero, agli stessi esercizi viene riconosciuto il diritto di fregiarsi di un apposito contrassegno contenente lo stemma della Regione, così da essere più facilmente



Consiglio Regionale della Campania

individuati nella loro veste di esercizi in cui è garantita la somministrazione di prodotti agricoli a chilometro zero. Al fine di dare coerenza alle disposizioni della presente legge, si propone che i controlli per garantire il rispetto di quanto ivi stabilito competano alla Regione, alle Province ed ai Comuni, che procedono all'accertamento delle eventuali violazioni attraverso l'impiego della polizia amministrativa locale anche mediante la costituzione di specifiche unità di intervento. Per consentire un capillare e diffuso controllo del rispetto della vigente disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti ortofrutticoli freschi,¹ secondo quanto risultante dal recente decreto ministeriale del 1 ° agosto 2005, si dispone che la Regione si avvale della polizia amministrativa locale, così da superare il problema più volte evidenziato da Coldiretti della carenza di adeguate forme di accertamento della puntuale applicazione della vigente disciplina in materia di origine dei prodotti agricoli. La sussidiarietà rappresenta un volano di crescita civile e economica e , soprattutto, rappresenta e può rappresentare un modello di sviluppo non episodico ma in grado di espandersi in virtù delle positive ricadute sul sistema imprenditoriale agricolo e più in generale sulla governante pubblica del settore primario. Per attuare tale principio quello della "sussidiarietà" è necessario assegnare un nuovo ruolo ai CAA anche nella nostra realtà regionale. Il CAA, non più come mero supporto ad AGEA e agli organismi pagatori per la gestione degli aiuti comunitari afferenti alla PAC e al PSR, ma un vero e proprio strumento di sussidiarietà in grado di semplificare la burocrazia e mettere le imprese agricole a conoscenza delle opportunità per le scelte imprenditoriali. Il provvedimento legislativo di cui si sta discutendo deve essere subordinato all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato che istituisce la comunità europea.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro zero, favorendo il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza sui prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
 - a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
 - b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometro zero";
 - c) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a chilometro zero nella preparazione dei pasti;
 - d) favorire l'incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli a chilometri zero da parte dei produttori;
 - e) sostenere l'impiego di prodotti agricoli a chilometro zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a "chilometri zero" si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) Prodotti di qualità, sono considerati prodotti di qualità:
 - 1) prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
 - 2) prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare:
 - 2.1 Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) riconosciuti dall'Unione Europea
 - 2.2 Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) registrati dall'Unione Europea
 - 3) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, e successive modificazioni e ai sensi della normativa nazionale derivata;
 - 4) vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.);



Consiglio Regionale della Campania

- 5) vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)
- 6) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006 del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;
- b) prodotti tradizionali, sono quelli riportati nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30.06.09 (supplemento ordinario n. 100);
- c) prodotti stagionali, sono quei prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nell'attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
- d) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale, sono quei prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti nel mercato. Le emissioni di GUG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo, sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064/1, riferita al bilancio delle emissioni di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo "Gestione ambientale – integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto".
- e) La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

***(Utilizzo dei prodotti agricoli a chilometri zero
nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)***

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero", sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a chilometri zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Mercati riservati)

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche trasformati, manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.
3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall'azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.
4. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
7. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del presente articolo il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.
8. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.
9. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a chilometri zero e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, promuovono la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1.
10. Ferma restando l'autonomia degli imprenditori agricoli nella scelta delle modalità per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta di cui al presente articolo su aree ed in locali di cui abbiano la disponibilità, i Comuni possano anche istituire o autorizzare mercati riservati alla vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007."



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Promozione dei prodotti agricoli a chilometri zero)

1. La Regione promuove la valorizzazione dell'origine dei prodotti agricoli a chilometri zero e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari da parte dei consumatori.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
 - a) alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico e operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli approvvigionamenti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, acquistano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, prodotti agricoli a chilometri zero, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività e l'uso di detti prodotti, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale;
 - b) l'approvvigionamento dei prodotti di cui alla lettera a), nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati;
 - c) le imprese di cui alla lettera a) sono inserite in un apposito circuito regionale, per un ritorno d'immagine, nell'ambito delle attività promozionali della Regione Campania.
 - d) La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Norme per favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a chilometri zero)

1. Nelle grandi strutture di vendita o nei centri commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ad alla relativa normativa regionale, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari, fatta eccezione per gli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli a chilometri zero.
2. Per le strutture di cui al comma 1, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo sopra riportato decorre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2005 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza dell'amministrazione regionale, degli enti o società vigilati o partecipati dalla Regione nonché degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono individuati gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal già citato art. 14 comma 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99.
3. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Decorso detto termine, che in ogni caso non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
5. L'Assessorato regionale all'Agricoltura è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri di ordinaria competenza della Pubblica Amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Parere di compatibilità della Unione Europea)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE ed alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania."



Consiglio Regionale della Campania

Art.9
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.